

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **467/1987** (ECLI:IT:COST:1987:467)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **03/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **16/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3682**

Atti decisi:

N. 467

ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella XIII, quadro B, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1981 dal T.A.R. della Calabria - Sez. staccata di Reggio Calabria, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Zagari Silvio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 76 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale del quadro B della tabella XIII allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui prevede che a quattro dirigenti superiori siano attribuite le funzioni di reggente di direzione compartimentale, di regola attribuite a funzionari con qualifica di dirigenti generali;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da un dirigente superiore, al quale era stata attribuita la reggenza di una direzione compartimentale, per ottenere la corresponsione del trattamento di dirigente generale;

Considerato che la motivazione della rilevanza contenuta nell'ordinanza di rimessione è contraddittoria e carente, non essendo indicato, tra l'altro, in base a quali norme o principi, la declaratoria d'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, oltre a far venir meno la possibilità di attribuire a dirigenti superiori le funzioni di reggenti di direzioni compartimentali, darebbe anche diritto, a quei dirigenti che abbiano esercitato tali funzioni, al trattamento economico, per il relativo periodo, di dirigente generale;

che, tale diritto, in particolare, non potrebbe farsi derivare dall'art. 13 della l. 3 aprile 1979, n. 101, che regola la diversa fattispecie del conferimento di compiti di categoria superiore "per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica", la quale non presenta analogie con quella all'esame del giudice a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del quadro B della tabella XIII allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 76 e 97 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.